

# CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

## IX LEGISLATURA

### UFFICIO DI PRESIDENZA

SEDUTA DEL 30 APRILE 2013

**DELIBERA N. 234**

**OGGETTO: GIUDIZIO INNANZI AL TAR CAMPANIA, SEZ. I PROMOSSO DA FESTA GIOVANNI E ALTRI C/REGIONE CAMPANIA – SENT. TAR CAMPANIA, SEZ.I, 15.01.2013, N. 320**

L'anno duemilatredici, il giorno 30 (trenta) del mese di aprile alle ore 16,00 nella sala riunioni della propria sede al Centro Direzionale di Napoli, isola F13, si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, così costituito:

Paolo	<b>ROMANO</b>	Presidente
Antonio	<b>VALIANTE</b>	Vice Presidente
Biagio	<b>IACOLARE</b>	Vice Presidente
FRANCESCO VINCENZO	<b>NAPPI</b>	Consigliere Questore
Nicola	<b>MARRAZZO</b>	Consigliere Questore
Bianca	<b>D'ANGELO</b>	Consigliere Segretario
GENNARO	<b>MUCCIOLO</b>	Consigliere Segretario

Assenti: I Conss. A. Valiante e B. Iacolare

Presiede: Pres. Paolo Romano

Assiste il Dirigente: Dott. Fernando De Angelis

RELATORE: Presidente P. Romano

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Presidenza nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del competente Settore;

### **PREMESSO**

Che il Presidente della Giunta Regionale con Decreto n. 12 del 19 gennaio 2012 nel prendere atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 6931/2011, ha reintegrato nelle funzioni il Presidente ed i componenti del Co.Re.Com. ripristinando l'assetto dello stesso antecedente al D.P.G.R. n. 21 del 31 gennaio 2011;

Che con ricorso n. 4323/2012 proposto dai Sigg.ri: Giovanni Festa, Vincenzo Leonardo Todaro, Pietro Funaro, Brunella Cimadomo, Giuseppe Giordano, Vincenzo Marino Cerrato e Gian Maria Scala gli stessi hanno chiesto il pagamento degli emolumenti a decorrere dal 23 settembre 2010 al 19 gennaio 2012;

### **PRESO ATTO**

Che con sentenza n. 320 del 15 gennaio 2013 il TAR della Campania, sez. I, in accoglimento dell'istanza dei ricorrenti sopra richiamati, stabiliva la liquidazione in via equitativa quantificata nella misura del 30% dell'indennità di funzione, nonché il pagamento delle spese di giudizio liquidate nella misura di € 2.000,00 (duemila), oltre IVA e CPA, ed il rimborso del contributo unificato, ad esclusione dei Sigg.ri Giuseppe Giordano e Gian Maria Scala non avendo questi ultimi proposto le impugnative originarie;

### **CONSIDERATO**

Che con nota prot. n. 86050 del 5 febbraio 2013 a firma del Coordinatore dell'A.G.C. Avvocatura si comunicava la disponibilità di avviare il procedimento di impugnativa della sentenza n. 320 del 15 gennaio 2013 dinanzi al Consiglio di Stato;

Che, successivamente, con nota n. 178184 dell'11 marzo c.a., di pari firma, gli stessi uffici della Giunta nel segnalare la sopravvenienza della sentenza n. 2/2013 del Consiglio di Stato che ha avallato una significativa apertura all'esperibilità in sede di ottemperanza di varie azioni processuali, tra cui quella risarcitoria, a prescindere dal rispetto del termine decadenziale ex art. 30 c. 5 del c.p.a., comunicava, tenuto conto altresì della relativa modestia della condanna in primo grado, di non voler proporre impugnativa avverso la sentenza di che trattasi;

### **RITENUTO**

di dover autorizzare la liquidazione in via equitativa quantificata nella misura del 30% dell'indennità di funzione, nonché il pagamento delle spese di giudizio liquidate nella misura di € 2.000,00 (duemila), oltre IVA e CPA, ed il rimborso del contributo unificato, ad esclusione dei Sigg.ri Giuseppe Giordano e Gian Maria Scala, così come stabilito dalla più volte citata sentenza n. 320/2013 del TAR Campania;


**VISTO** l'art. 26, c. 2, del vigente Statuto  
**VISTA** la legge regionale n. 7/2002  
**VISTA** la legge regionale n. 12/2006  
**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011  
**VISTO** il D.P.C.M. 28/12/2011

A voti unanimi


### **DELIBERA**

1. Di prendere atto di quanto comunicato dall'Avvocatura regionale in merito all'insussistenza in punta di diritto e di fatto di motivazioni idonee a proporre impugnativa alla sentenza del TAR Campania, sez. I, n. 320 del 15 gennaio 2013.
2. Di autorizzare il competente Settore a porre in essere i conseguenziali atti esecutivi del presente provvedimento.;
3. Imputare la spesa prevista sul Cap. 6211, Spese legali per contenzioso, del macroaggregato 1.11.1.0103 del Bilancio del Consiglio Regionale, esercizio finanziario 2013.

**IL SEGRETARIO**



**IL PRESIDENTE**



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE PRESIDENZA**  
per la legittimità: Dott. **Fernando DE ANGELIS**

